



REPUBBLICA ITALIANA

86/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60166** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi d'Ambrosio (*dambrosio.luigi@avvocatibari.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. e digitalmente domiciliato all'indirizzo pec *previmil@postacert.difesa.it*;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 837/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 22.9.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza dell'8.2.2024, il relatore, l'avv. Lucio Ferrara, su delega, per l'appellante, nonché la dr.ssa Marina Propersi per il Ministero.

Svolgimento del processo

Il sig. *omissis* – già militare, congedato dal servizio per infermità in data 5.11.2009 - impugna l'epigrafata sentenza con cui è stata rigettato il ricorso da costui proposto, teso al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in ragione degli <<*esiti stabilizzati di pregressa frattura del femore, rotula e biossea della tibia trattate chirurgicamente*>>, asseritamente rappresentante aggravamento di precedente patologia già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

All'uopo, premette che:

- il giorno 13.2.1978, alle ore 6 e 40 circa, durante il rientro con la propria vettura per riprendere servizio presso la Capitaneria di Porto di Molfetta (BA), giunto in prossimità di una curva, nel tratto di strada tra Zapponeta e Margherita di Savoia, sulla S.S. n. 159, si trovava di fronte un motocarro sbucato improvvisamente da una via interna e, per evitarlo, sterzava, perdendo il controllo dell'auto e finendo contro un albero che costeggiava la strada sul lato destro;
- veniva trasportato all'ospedale di Barletta dove rimaneva ricoverato fino al 3.5.1978 e, dunque, dimesso con diagnosi di <<*frattura pluriframmentaria femore sin., rotula sin. gamba sinistra, malleolo tibiale sinistro, trauma cranico, trauma chiuso toraco-addominale e operato in osteosintesi metallica*>>;

- il Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta, sulla scorta della dichiarazione del medico convenzionato con la M.M., esprimeva parere che l'incidente dovesse considerarsi occorso in servizio e che, quindi, esso fosse dipeso da causa di servizio;
- la C.M.O. di Taranto, giusta verbale n. 411 del 8.5.1979, acclarava a carico del *omissis* l'infermità più sopra riscontrata, confermando il giudizio di dipendenza, ascrivibile alla tab. B, ottava cat., per due annualità, valutazione medico-legale accettata dal militare in calce al verbale medesimo;
- a seguito di domanda di aggravamento della suddetta infermità, la C.M.O. di Taranto, con verbale nn. 1142 del 2.11.2011, riscontrava la fondatezza dell'istanza, ascrivendo l'infermità alla tab. A cat. settima;
- tale valutazione non veniva condivisa dal C.V.C.S. che, con parere n. 194 del 3.7.2015, riteneva che l'originario trauma scaturito dal sinistro stradale fosse dovuto a grave imprudenza del militare, tale da interrompere il nesso causale col servizio prestato;
- ne discendeva il diniego ministeriale al domandato beneficio pensionistico, giusta decreto n. 12/1/M del 14.1.2019, impugnato in prime cure con ricorso rigettato dal giudice monocratico.

Tanto premesso, l'appellante deduce i plurimi *errores in iudicando et in procedendo* commessi dalla Sezione territoriale nel:

- a) disattendere la natura provvedimento definitiva (e, dunque, non più discutibile) del verbale n. 411/1979, reso dalla C.M.O. tarantina circa la riconducibilità a causa di servizio della infermità verificatasi per effetto del sinistro stradale che ne occupa e ciò, in violazione degli artt. 5 e 7 l. n.

416/1926 e 13, r.d. n. 1024/1928, applicabile *ratione temporis*;

b) travisare l'oggetto della controversia, ponendo a base della decisione presupposti del tutto inconferenti rispetto al caso *de quo*;

c) omettere sostanzialmente di pronunciarsi sulla domanda giudiziale, utilizzando mere formule di stile stereotipate del tutto inconferenti rispetto alla *causa petendi* e al *petitum*, peraltro esattamente uguali a quelle di altre decisioni assunte nella medesima udienza, relative, però, a controversie affatto diverse dalla presente.

L'appellante, infine, reitera le censure trascurate dal primo giudice, deducendo, segnatamente, l'illegittimità del parere reso dal C.V.C.S. - e, conseguentemente, dell'impugnato decreto ministeriale di diniego - in quanto apoditticamente assertivo circa l'esclusiva riconducibilità dell'infortunio occorso nel 1979, a seguito di sinistro stradale, alla sua negligenza, nonostante la copiosa documentazione deponga per il contrario (v., in particolare, il verbale della C.M.O. n. 411/1979 e il rapporto giudiziario dei CC n. 78/4 del 20.2.1978).

Conclude, pertanto, il *omissis* per la riforma della decisione e l'accoglimento dell'originaria domanda, ovvero, in subordine, per il rinvio al primo giudice della causa, affinché la decida, emendata dei vizi censurati in questa sede. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari e loro distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.

Resiste il Ministero della difesa, eccependo, in rito, l'inammissibilità del gravame, in quanto esorbitante dai limiti di cui all'art. 170 c.g.c. Nel merito, reitera sinteticamente le difese esperite vittoriosamente in

prime cure, concludendo per il rigetto dell'appello ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Nelle more della trattazione del giudizio, l'appellante ha presentato ulteriori memorie di replica alle argomentazioni dell'amministrazione appellata.

All'udienza di discussione della causa le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste.

Motivi della decisione

L'appello è fondato, nei termini che seguono.

Va premesso che la sentenza impugnata risulta connotata da un iter logico-giuridico meramente tautologico, recando la stessa una motivazione del tutto stereotipata e avulsa dal contesto fattuale rappresentato dal ricorrente-appellante e più sopra illustrato.

Ad esempio, in essa si fa genericamente riferimento a profili attinenti alla tipologia delle mansioni lavorative svolte dal pensionato (cfr. pag. 2) che nulla hanno intuibilmente a che vedere con la peculiarità della controversia che ne occupa, afferendo quest'ultima non già all'espletamento di un particolare servizio, bensì al novero dei c.d. "infortuni in itinere".

Conseguentemente, la decisione appare sicuramente sindacabile in questa sede, ex art. 170 c.g.c., in quanto reca una motivazione assolutamente incongrua e inidonea a comprendere le ragioni che hanno indotto il giudicante a disattendere la domanda, escludendo la riconducibilità della infermità dedotta a causa di servizio.

Diversamente, nel rigettare il ricorso, avrebbe dovuto il giudice monocratico adottare argomentazioni ben più solide e analitiche, posto che - in disparte il profilo censorio attinente all'efficacia intertemporale della pregressa disciplina recata dagli artt. 5 e 7 l. n. 416/1926 e dall'art. 13 r.d. n. 1024/1928, rispetto a quella di cui al d.p.r. n. 461/2001 - risulta in via assorbente evidente come la motivazione del C.V.C.S. nel redigere il parere ostativo al riconoscimento del beneficio, a seguito dell'aggravamento, sia connotata anch'essa da apoditticità, non specificando quali sono gli elementi da cui sarebbe desumibile la condotta imprudente del milite nel causare l'incidente al momento del rientro in servizio.

Ciò, vieppiù tenuto conto dei numerosi elementi di segno contrario, in alcun modo contestati dall'amministrazione resistente, dedotti dall'odierno appellante sin dal primo grado di giudizio, tra cui, non ultimi: a) le valutazioni espresse dalla C.M.O. di Taranto nel verbale n. 411/1979, ove si attribuisce all'altro conducente l'esclusiva causazione del sinistro; b) il rapporto del CC del 20.2.1979 in atti (in cui si attesta non esservi testimoni in grado di riferire sulla dinamica dell'incidente); c) la mancata elevazione nei suoi riguardi di qualsivoglia contravvenzione per violazione al c.d.s.

Annullata la sentenza impugnata alla stregua delle superiori osservazioni, ne discende la necessità che la Sezione territoriale, in diversa composizione fisica monocratica, provveda ad approfondire gli evidenziati aspetti, decidendo della domanda giudiziale originaria

sulla scorta degli esiti degli accertamenti all'uopo compiuti, motivando compiutamente coerentemente con la decisione che assumerà, al contempo statuendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60166** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 170, ult. co., c.g.c., rimette la causa al primo giudice, in diversa composizione fisica, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.2.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 19/03/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi